



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
-sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2009, proposto da Aigbbuwa
Happy, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Marino, con domicilio eletto
presso l'avv. Daniele Papa in Palermo, via Carducci n. 2;

contro

-il Ministero dell'Interno e la Questura di Palermo, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

SILENZIO INADEMPIMENTO SU RICHIESTA RILASCIO PERMESSO DI
SOGGIORNO.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il Presidente dott.
Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori (sono presenti l'avv. Daniele

Papa, in sostituzione dell'avv. Leonardo Marino, e l'avv. dello Stato Filippo Bucalo);

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visti l'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

CONSIDERATO che il ricorso in esame, proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del ricorrente tendente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto:

-come ha avuto occasione di compiutamente osservare la Corte di Cassazione – SS.UU. con la recente sentenza n. 19393 del 9 settembre 2009, la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 della Costituzione esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario;

-nel caso in esame, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla richiamata statuizione, alla quale la Suprema Corte è pervenuta attraverso un approfondito excursus normativo e giurisprudenziale, al quale, per economia processuale, si rinvia. Va soltanto aggiunto che, per giurisprudenza pacifica, il rito del silenzio è esperibile solamente nell'ambito delle materie soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che il ricorso ex art. 21 bis l. 1034/71 non è ammissibile nei casi in cui si azioni una pretesa non rientrante in dette materie (cfr., fra le tante, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 17 ottobre 2005, n. 1725; 25 giugno 2008, n. 1092; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 17 gennaio 2008 , n. 55; T.A.R. Veneto, sez. III, 14 maggio 2009 , n. 1470);

RITENUTO, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso, con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio, ricorrendo giusti motivi connessi alla particolare natura della controversia;

RITENUTO, altresì, che, in applicazione dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 1142/2009).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore

Cosimo Di Paola, Consigliere

Francesca Aprile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO